

STATUTO DELL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI

L'ASSEMBLEA GENERALE

Vista la propria risoluzione 319 A (IV) in data 3 dicembre 1949,

1. Adotta l'allegato alla presente risoluzione che stabilisce lo statuto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

2. Invita i governi a cooperare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati nell'esercizio delle sue funzioni relative ai rifugiati che rientrano nella competenza dell'Alto Commissariato, e in particolare:

a) partecipando alle convenzioni internazionali relative alla protezione dei rifugiati, e prendendo le misure di applicazione necessarie in virtù di tali convenzioni;

b) concludendo con l'Alto Commissariato accordi particolari destinati a mettere in vigore misure per migliorare le sorti dei rifugiati e a diminuire il numero di coloro che hanno bisogno di protezione;

c) ammettendo sul loro territorio rifugiati, senza escludere coloro che appartengono alle categorie più diseredate;

d) appoggiando gli sforzi dell'Alto Commissariato per quanto riguarda il libero rimpatrio dei rifugiati;

e) favorendo l'assimilazione dei rifugiati, e in particolare facilitandone la naturalizzazione;

f) consegnando ai rifugiati titoli di viaggio e altri documenti che sono normalmente forniti agli altri stranieri dalle loro autorità nazionali, e in particolare documenti che facilitano la risistemazione dei rifugiati;

g) autorizzando i rifugiati a trasferire i loro beni, specialmente coloro che ne hanno bisogno per la loro risistemazione;

h) fornendo all'Alto Commissariato informazioni sul numero e lo stato dei rifugiati e sulle leggi e regolamenti che li riguardano.

3. Prega il Segretario Generale di comunicare la presente risoluzione, come pure l'allegato documento, non solamente ai Membri, ma anche agli Stati non membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, domandando la loro cooperazione per la messa in opera di questa risoluzione.

325ma seduta plenaria, 14 dicembre 1950

(Traduzione dei testi Inglese e Francese. Il presente documento non può avere valore di testo abrogativo)

STATUTO DELL'ALTO COMMISSARIO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI

RISOLUZIONE N. 428 DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE 14 DICEMBRE 1950

Capitolo I. Disposizioni di ordine generale

1. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati che agisce sotto l'autorità dell'Assemblea Generale, assume funzioni di protezione internazionale, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, per quanto concerne i rifugiati che rientrano nel quadro del presente Statuto, e di ricerca di soluzioni permanenti del problema dei rifugiati, aiutando i Governi e – previa approvazione dei Governi interessati – le organizzazioni private per facilitare il libero rimpatrio di tali profughi o la loro assimilazione in nuove comunità nazionali.

Nell'esercizio delle sue funzioni, e in particolare in caso di difficoltà, specialmente se si tratta di contestazioni relative allo status internazionale di tali persone, l'Alto Commissario chiederà consiglio ad un Comitato Consultivo per i Rifugiati, se sarà creato.

2. L'attività dell'Alto Commissario non ha alcun carattere politico; essa è umanitaria e sociale e, come principio, tratta di gruppi e categorie di rifugiati.

3. L'Alto Commissario dovrà conformarsi alle direttive di ordine generale che gli saranno impartite dall'Assemblea Generale o dal Consiglio Economico e Sociale.

4. Il Consiglio Economico e Sociale potrà decidere, su parere dell'Alto Commissario, di creare un Comitato Consultivo per i rifugiati che sarà composto di rappresentanti degli Stati membri e Stati non membri delle Nazioni Unite, scelti dal Consiglio in ragione dell'interesse che essi possano avere nel problema dei rifugiati, e della loro devozione a tale causa.

5. L'Assemblea Generale esaminerà, non oltre la sua ottava sessione ordinaria, le disposizioni relative all'Alto Commissario per i Rifugiati, allo scopo di decidere se l'Alto Commissariato dovrà funzionare oltre il 31 dicembre 1953.

Capitolo II. Attribuzioni dell'Alto Commissario

6. Il mandato dell'Alto Commissario si esercita:

A. i) su tutte le persone che sono state considerate quali rifugiati ai sensi degli Accordi del 12 maggio 1926 e 30 giugno 1928, o ai sensi delle convenzioni del 28 ottobre 1933 e del febbraio 1938, o del protocollo del 14 settembre 1939, oppure ai sensi della costituzione dell'Organizzazione Internazionale per i Rifugiati (IRO);

ii) su tutte le persone che a seguito di avvenimenti sopravvenuti prima del 1° gennaio 1951, e temendo con ragione di essere perseguitati per ragione di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche, si trovino fuori del paese di loro nazionalità, e che non possano o non vogliano, a ragione di tale timore o per altre ragioni che non siano di convenienza personale, reclamare la protezione di tale paese, o su coloro i quali, essendo senza nazionalità e trovandosi fuori del paese di loro abituale residenza, non possano o non vogliano, a causa del sopraddetto timore o per ragioni che non siano di convenienza personale, ritornarvi.

Le decisioni di eleggibilità prese dall'Organizzazione Internazionale per i Rifugiati nel periodo del suo mandato non si oppongono a che la qualifica di rifugiati sia accordata a persone che rispondono ai requisiti previsti nel presente paragrafo;

La competenza dell'Alto Commissario cessa di esercitarsi sulle persone previste nelle disposizioni della sopracitata sezione A nei casi seguenti:

- a) qualora l'interessato abbia di nuovo volontariamente richiesto la protezione del paese di sua nazionalità; o
- b) qualora, avendo perduto la sua nazionalità, l'interessato la abbia riacquistata volontariamente; o
- c) qualora l'interessato abbia acquistato una nuova nazionalità e goda della protezione del paese la cui nazionalità egli ha acquistato; o
- d) qualora l'interessato torni volontariamente a stabilirsi nei paesi che ha lasciato o al di fuori dei quali ha vissuto per paura di essere perseguitato; o
- e) qualora, venendo a cessare di esistere le circostanze a seguito delle quali l'interessato è stato riconosciuto quale rifugiato, egli non possa più invocare altri motivi che la convenienza personale per continuare a rifiutare di chiedere la protezione del paese di sua nazionalità. Ragioni di carattere puramente economico non possono essere invocate; o
- f) qualora trattandosi di persona che non ha nazionalità, venendo a cessare di esistere le circostanze a seguito delle quali una persona è stata riconosciuta quale rifugiato, essa possa ritornare nei paesi di sua residenza abituale e non possa perciò più invocare altri motivi che la convenienza personale per persistere nel suo rifiuto di ritornarvi;

B. Su tutte le persone che si trovino fuori dei paesi di loro nazionalità, nel caso che si tratti di persone senza nazionalità, fuori dei paesi dove avevano la residenza abituale perché temono o abbiano temuto con ragione di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità o opinioni politiche, e che non possano o non vogliano, per ragione di tale timore, reclamare la protezione del Governo del paese di loro nazionalità, o, se non abbiano nazionalità, non vogliano ritornare al paese dove avevano residenza abituale.

Si intende che il mandato dell'Alto Commissario, quale è definito al paragrafo 6, non si esercita:

- a) su persone originarie di più di un paese a meno che non si trovino per quanto riguarda ciascuno dei paesi di cui hanno la nazionalità, nelle condizioni previste nel precedente paragrafo 6;
- b) sulle persone cui le autorità competenti dei paesi dove hanno stabilito la loro residenza riconoscono i diritti e impongano gli obblighi che sono pertinenti alla qualifica di originario di tali paesi;
- c) sulle persone che continuano a beneficiare della protezione o dell'assistenza di altri organismi o enti delle Nazioni Unite;
- d) sulle persone per cui si abbiano ragioni serie per credere che abbiano commesso un delitto previsto dalle disposizioni dei trattati di estradizione o un crimine previsto dall'Art. IV dello

Statuto del Tribunale Militare Internazionale approvato a Londra, o dalle disposizioni del capoverso 2 dell'Art. 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;

8. L'Alto Commissario assicurerà la protezione dei rifugiati che rientrano nelle competenze dell'Alto Commissariato:

a) perseguendo la conclusione e la ratifica delle Convenzioni Internazionali per la protezione dei rifugiati, sorvegliandone l'applicazione e proponendone modifiche;

b) perseguendo, a mezzo di accordi particolari con i governi, la messa in opera di tutte quelle misure destinate a migliorare la sorte dei rifugiati e diminuire il numero di coloro che hanno bisogno di protezione;

c) appoggiando le iniziative di enti pubblici e le iniziative private per quanto riguarda il libero rimpatrio dei rifugiati o la loro assimilazione in nuove comunità nazionali;

d) incoraggiando l'ammissione di rifugiati sul territorio di stati, senza escludere i rifugiati che appartengono alle categorie più diseredate;

e) cercando di ottenere che i rifugiati siano autorizzati a trasferire i loro beni, specialmente coloro che ne hanno bisogno per la loro risistemazione;

f) ottenendo dai governi informazioni sul numero e lo stato dei rifugiati sul loro territorio e sulle leggi e regolamenti che li riguardano;

g) tenendosi a stretto contatto con i governi e le organizzazioni intergovernative interessate;

h) entrando in rapporto nella maniera più appropriata, con le organizzazioni private che si occupano delle questioni relative ai rifugiati;

i) facilitano il coordinamento degli sforzi delle organizzazioni private che si occupano dell'assistenza ai rifugiati.

9. L'Alto Commissario assumerà tutte quelle funzioni supplementari che l'Assemblea Generale potrà ritenere necessarie, specialmente in materia di rimpatrio e di risistemazione nei limiti dei mezzi che saranno messi a sua disposizione.

10. L'Alto Commissario amministrerà i fondi che riceverà da fonti pubbliche o private per l'assistenza ai rifugiati per ripartirli tra gli organismi privati, e se del caso, gli organismi pubblici che egli giudicherà più qualificati per assicurare tale assistenza.

L'Alto Commissario potrà rifiutare quelle offerte che gli sembrino non appropriate o alle quali non possa essere dato seguito.

L'Alto Commissario non potrà fare appello ai governi per domandare fondi, né indirizzare un appello generale, senza la preventiva approvazione dell'Assemblea Generale.

L'Alto Commissario, nel suo rapporto annuale renderà conto della sua attività in tale materia.

11. L'Alto Commissario è ammesso ad esporre le sue vedute davanti all'Assemblea Generale, al Consiglio Economico e Sociale e ai loro organi sussidiari.

L'Alto Commissario ogni anno farà un rapporto all'Assemblea Generale attraverso il Consiglio Economico e Sociale. Il suo rapporto sarà esaminato come punto a sé dell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale.

12. L'Alto Commissario farà appello al concorso delle altre istituzioni specializzate.

Capitolo III. Organizzazione e finanziamento

13. L'Alto Commissario è eletto dall'Assemblea Generale su proposta del Segretario Generale. Il suo contratto è stabilito dal Segretario Generale e approvato dall'Assemblea Generale. L'Alto Commissario è eletto per un periodo di tre anni a partire dal 1° gennaio 1951.

14. L'Alto Commissario designa per lo stesso periodo un Vice Alto Commissario di nazionalità diversa dalla propria.

15.

a) nei limiti dei crediti che gli sono conferiti in bilancio, l'Alto Commissario nomina i funzionari dell'Alto Commissariato, i quali saranno responsabili nei suoi riguardi dell'esercizio delle loro funzioni;

b) detti funzionari dovranno essere scelti tra persone votate alla causa che l'Alto Commissariato serve;

c) le loro condizioni di impiego sono quelle previste dal regolamento sul personale dal regolamento sul personale adottato dall'Assemblea Generale e dalle disposizioni emanate dal Segretario Generale in applicazione di tale regolamento;

d) parimenti potranno essere presi provvedimenti per permettere l'impiego di personale volontario.

16. L'Alto Commissario consulta i governi dei paesi dove risiedono rifugiati sulla necessità di nominarvi rappresentanti. In quei paesi che riconoscano tale necessità potrà essere nominato un rappresentante accetto al governo di tali paesi. Con le riserve che precedono, una stessa persona può rappresentare l'Alto Commissariato presso più paesi.

17. L'Alto Commissario e il Segretario Generale prenderanno appropriate disposizioni allo scopo di coordinare le loro attività e di consultarsi sulle questioni di interesse comune.

18. Il Segretario Generale fornirà all'Alto Commissario tutte le necessarie facilitazioni nei limiti previsti del bilancio.

19. L'Alto Commissario avrà la sua sede a Ginevra (Svizzera).

20. Le spese dell'Alto Commissariato sono imputate al bilancio (dell'Organizzazione) delle Nazioni Unite. A meno che l'Assemblea Generale non decida altrimenti nell'avvenire, nessuna spesa, all'infuori di quelle amministrative motivate dal funzionamento dell'Alto Commissariato, sarà imputata al bilancio delle Nazioni Unite, e tutte le altre spese riferentesi alla attività dell'Alto Commissario saranno coperte da contributi volontari.

21. La gestione dell'Alto Commissariato sarà soggetta alle disposizioni del regolamento finanziario delle Nazioni Unite e alle disposizioni finanziarie emanate dal Segretario Generale in applicazione di tale regolamento.

22. I conti riferentesi ai fondi messi a disposizione dell'Alto Commissario saranno controllati dai Commissari contabili delle Nazioni Unite, restando inteso che tali Commissari potranno accettare i conti controllati presentati dagli organismi che avranno beneficiato di uno stanziamento di fondi. L'Alto Commissario e il Segretario Generale concorderanno le disposizioni amministrative relative alla custodia e alla ripartizione di tali fondi, conformemente al regolamento finanziario delle Nazioni Unite ed alle disposizioni emanate dal Segretario Generale in applicazione di tale regolamento.

(Traduzione dei testi Inglese e Francese. Il presente documento non può avere valore di testo abrogativo)